



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BUTTI, GASPARRI, AMORUSO, ASCIUTTI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, CAMBER, CANTONI, CARRARA, CARUSO, CURSI, D’AMBROSIO LETTIERI, FASANO, FLERES, LAURO, LENNA, MAZZARACCHIO, MUGNAI, NESSA, PALMIZIO, PICCIONI, POLI BORTONE, PONTONE, RAMPONI, SANTINI, SARO, SARRO, SPADONI URBANI, Giancarlo SERAFINI, TOMASSINI, TOTARO, ZANETTA, GIORDANO, MESSINA, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, TANCREDI, THALER AUSSERHOFER e TOFANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2010**

Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi mondiale sta facendo sentire i suoi effetti anche nel mercato del lavoro delle zone di frontiera tra la Svizzera e l'Italia e quindi ricade in maniera massiccia sui numerosi frontalieri italiani che ogni giorno si recano nella vicina Confederazione elvetica per svolgere il proprio lavoro.

L'impiego di lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, e in particolare nei confinanti Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, è sempre stato visto come un vero e proprio polmone dell'economia locale. Nel momento in cui l'economia svizzera è florida, il numero di lavoratori frontalieri aumenta, mentre, in periodi di crisi, i primi soggetti che perdono l'occupazione sono proprio i frontalieri italiani.

Il numero di frontalieri italiani in Svizzera si aggira, oggi, intorno a 50.000, con un forte aumento degli addetti nelle attività di servizio, perché sono ivi compresi tutti i lavoratori frontalieri interinali ai quali, tuttavia, non è garantito un reddito nei periodi di non attività, ma con un netto calo degli attivi nell'industria manifatturiera e soprattutto nell'edilizia, da sempre ritenuti settori tradizionali.

Il diritto al trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori frontalieri italiani che perdono il lavoro in Svizzera è disciplinato dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, che, tra le altre cose, stabilisce che sia lo Stato di residenza (e dunque l'Italia) a farsi carico del pagamento dell'indennità di disoccupazione. Nello specifico, i lavoratori frontalieri sono assoggettati ad una trattenuta mensile sul salario ricevuto in Svizzera che viene poi, in parte, trasferita dalla Svizzera all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), su una contabilità se-

parata, destinata al pagamento dell'indennità di disoccupazione. Una disposizione contenuta negli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione europea ha previsto che, a partire dal 1° giugno 2009, la Svizzera non è più tenuta a versare all'Italia i contributi per la disoccupazione, anche se tali contributi continueranno ad essere trattenuti ai frontalieri sulla busta paga svizzera.

Anche dopo l'interruzione del trasferimento dei versamenti da parte della Svizzera, le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri continueranno ad essere garantite in Italia ai sensi della legge n. 147 del 1997, che stabilisce il pagamento dell'indennità speciale di disoccupazione fino all'esaurimento del fondo giacente nella gestione separata dell'INPS che, ad oggi, ammonta a circa 380 milioni di euro.

Quindi, in conclusione, a partire dal mese di giugno 2009 è cessata la retrocessione dei contributi da parte della Svizzera; i lavoratori frontalieri continuano a versare i premi per l'assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera e l'INPS continuerà a pagare le indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.

Bisogna evidenziare che le iniziative anti-crisi del Governo svizzero hanno favorito il ricorso alla «cassa integrazione», utilizzabile anche dai lavoratori frontalieri, e questo intervento ha di certo limitato (per un periodo) il ricorso a massicci licenziamenti. Qualche impresa, tuttavia, ha già manifestato l'intendimento di voler utilizzare il ricorso al «lavoro ridotto» per ristrutturarsi, con riduzione permanente degli effettivi.

Dai dati raccolti fino alla fine dello scorso dicembre 2009 nei diversi uffici del sindacato OCST (Organizzazione cristiano sociale ticinese), è stato rilevato un consistente au-

mento di lavoratori frontalieri che hanno perso il posto di lavoro, quantificabile intorno al 40-50 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2008.

La legge n. 147 del 1997 prevede, per i lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera (divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro), un periodo di indennizzo di dodici mesi e un importo dell'indennità compreso tra il 25 e il 50 per cento del salario medio percepito nell'ultimo anno di lavoro in Svizzera. Dalla data della sua entrata in vigore, visto il consistente fondo esistente, l'indennità versata è sempre stata del 50 per cento del salario lordo.

I lavoratori svizzeri percepiscono, invece, un'indennità pari al 70 o all'80 per cento del salario lordo per la durata di 400 giornate lavorative. Essa sale fino a 520 giornate per chi ha oltre cinquantacinque anni di età e a 640 giornate per chi è prossimo alla pensione.

Considerando, inoltre, che la citata legge n. 147 del 1997 è finanziata con i contributi versati dai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera e che essa rappresenta l'unico ammortizzatore sociale esistente per i frontalieri (erogato dall'INPS peraltro con soldi provenienti dalla Svizzera), intendiamo, in stretto rapporto con le organizzazioni sindacali attive da tempo nella tutela del lavoro frontaliere, proporre il presente disegno di legge.

Forti dell'appoggio dei lavoratori frontalieri che abbiamo incontrato numerose volte e delle organizzazioni sindacali, in particolare CISL, OCST e SYNA, si intendono così destinare le risorse previste dalla legge n. 147 del 1997, e contenute nel fondo sociale INPS, esclusivamente al pagamento dei trattamenti contro la disoccupazione per i lavoratori frontalieri, scongiurando prelievi o storni parziali dal fondo INPS stesso per finanziare iniziative alternative che nulla hanno a che vedere con il sostegno al reddito per questa categoria di lavoratori.

In particolare, viene inserita una modifica sostanziale rispetto ai requisiti necessari per poter accedere al trattamento speciale di disoccupazione per i frontalieri. Secondo la legislazione vigente in Svizzera, nel momento in cui un lavoratore è costretto a sospendere temporaneamente la propria attività lavorativa a causa di malattia o infortunio, non riceve alcun contributo previdenziale, a differenza di ciò che avviene in Italia. Non avendo alcun contributo versato, tale periodo quindi non potrebbe essere conteggiato facendo quindi decadere il diritto alla disoccupazione speciale per i frontalieri.

Con il presente provvedimento, si intende garantire il trattamento speciale di disoccupazione in favore di quei lavoratori che hanno fatto registrare negli ultimi due anni periodi di malattia o infortunio, considerandoli pertanto periodi neutri.

Quindi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione, secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti, tali periodi possono determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione.

Questi periodi di malattia e/o infortunio devono già oggi essere indicati su di un apposito formulario, da parte del datore di lavoro svizzero.

Si ribadisce, in accordo con le organizzazioni sindacali, l'importanza di poter aumentare la durata del pagamento dell'indennità di disoccupazione speciale frontalieri per le lavoratrici ed i lavoratori frontalieri anziani licenziati, che oggi sono i primi a perdere il lavoro e che nel futuro avranno più difficoltà di reinserimento nel mondo lavorativo.

Il disegno di legge in esame dispone, pertanto, che il periodo di indennizzo previsto per i lavoratori frontalieri italiani «divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a

loro imputabile del rapporto di lavoro», che attualmente è di dodici mesi per tutti, venga portato a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per quelli da cinquantasei anni di età e oltre.

In conclusione, la legge n. 147 del 1997 riconosce ai soggetti cui è concesso il diritto del trattamento speciale di disoccupazione frontalieri la possibilità di iscriversi, presso i centri per l'impiego provinciali, alle liste della piccola mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.

A seguito di verifiche approfondite condotte presso i competenti servizi regionali della Lombardia, si è potuto rilevare che tale procedura non è affatto utilizzata dai

frontalieri, che quindi perdono notevoli possibilità legate ad incentivi per eventuali assunzioni in Italia ed inoltre a tutta quella serie di interventi di sostegno al reddito e di orientamento che tutte le regioni italiane hanno predisposto per particolari categorie di disoccupati.

Il presente disegno di legge prevede dunque l'automatico inserimento dei frontalieri che percepiscono l'indennità nelle liste di cui alla citata legge n. 223 del 1991, presso i centri per l'impiego provinciali.

I soggetti beneficiari del presente disegno di legge saranno i circa 50.000 lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera e che operano nei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Alla legge 5 giugno 1997, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse della predetta gestione istituita presso l'INPS non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dal pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.»;

b) all'articolo 2, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del raggiungimento del diritto a percepire il trattamento speciale di disoccupazione, nel caso in cui nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione si siano verificati periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, o per entrambe le motivazioni, questi periodi devono essere considerati neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Conseguentemente, i medesimi periodi non sono computati ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione, ma sono computabili ai fini della determinazione del biennio nel quale è verificata la sussistenza del requisito contributivo di almeno un anno di contribuzione versata per l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione.»;

c) all'articolo 3, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra cinquanta e cinquantacinque

anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori con più di cinquantacinque anni di età.»;

d) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge è inserito automaticamente nelle liste di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il relativo onere è a carico della gestione di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge. La sede INPS territorialmente competente per la ricezione della domanda di ammissione al trattamento speciale di disoccupazione comunica l'accettazione della domanda stessa all'interessato e al centro per l'impiego territorialmente competente con riferimento alla residenza del lavoratore. Il centro per l'impiego provvede all'inserimento del nominativo del lavoratore nelle liste di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223».



